

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1369

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Collocamento a riposo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Seduta del 22 dicembre 1954

ONOREVOLI COLLEGHI! — I sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 277 del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, ultimo comma, vengono attualmente collocati a riposo al compimento del 35° anno di servizio.

Tale disposizione, che si ispira esclusivamente al criterio dell'anzianità di servizio del personale suddetto, prescindendo dalla relativa età, non si appalesa rispondente alle esigenze di una compiuta valutazione delle condizioni fisiche e dell'idoneità al servizio del personale da collocare a riposo, sulle quali influisce, in modo essenziale, l'età raggiunta all'atto della cessazione dal servizio.

L'inidoneità dell'attuale criterio è, d'altra parte, particolarmente avvertita nei riguardi dei numerosi elementi assunti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con i vari arruolamenti straordinari effettuati durante la guerra e nell'immediato periodo post-bellico, in occasione dei quali il normale li-

mite massimo di età di 28 anni, previsto per l'arruolamento nel Corpo predetto, venne sensibilmente superato, sicché il personale allora assunto verrà a compiere il 35° anno di servizio in età notevolmente avanzata in relazione alle esigenze di un adeguato assolvimento dei compiti d'istituto.

Per contro, la norma medesima non consente all'Amministrazione della pubblica sicurezza di trattenere in servizio effettivo, qualora abbiano superato il limite suddetto, numerosi elementi che, arruolatisi nel Corpo in età assai giovane, vengono a compiere il 35° anno di servizio quando ancora si addimostrano fisicamente idonei e, per l'esperienza e la capacità acquisite, possono essere utilmente impiegati in servizi che richiedono particolare competenza. Onde ovviare a tale inconveniente l'Amministrazione, fino al decorso anno, provvedeva, ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 1373, al trattenimento in servizio nella posizione di richiamati degli elementi suddetti che, per le condizioni fisiche

o per i precedenti di carriera, offrivano, al compimento del 35° anno di servizio, ancora sicuro affidamento per un utile impiego. Se nonch , essendo venute a cessare le circostanze di carattere eccezionale che consentivano l'applicazione della legge cennata, non si rende attualmente possibile nessun trattamento in servizio oltre il limite stabilito dall'articolo 277 del regolamento del Corpo. D'altra parte, a differenza di quanto previsto per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza, il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non dispone di una forza in congedo che consenta, qualora le esigenze di servizio lo richiedano, di trattenere o richiamare elementi gi  congedati o da congedare, ancora in grado di essere ulteriormente utilizzati nei servizi di istituto.

Alle suesposte considerazioni si ispira il presente disegno di legge, col quale viene previsto che i marescialli, i brigadieri e vice brigadieri, le guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza debbono essere collocati a riposo al compimento, rispettivamente, del 60°, del 58° e del 56° anno di et .

La determinazione dei suddetti limiti di et  — diversamente calcolati in corrispondenza dei gradi ricoperti — risponde, congiuntamente all'esigenza dell'idoneit  fisica e dell'esperienza acquisita dal personale nell'assolvimento dei servizi e tiene correlativamente conto della particolare situazione che si prospetta per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei confronti degli appartenenti agli altri Corpi di polizia.

Sotto quest'ultimo riflesso va, infatti, in particolar modo, considerato che gli arruolamenti nel Corpo anzidetto vengono, nella quasi totalit , effettuati in et  superiore a quella prevista per i militari dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza. Infatti, anche prescindendo dalle varie disposizioni di carattere eccezionale che hanno autorizzato arruolamenti straordinari oltre il normale limite di et , i reclutamenti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono consentiti dai 20 ai 28 anni di et , elevati a 33 per i combattenti (articolo 6 del regolamento 30 novembre 1930, n. 1629), laddove l'assunzione nell'Arma dei carabinieri pu  essere effettuata dai 17 ai 28 anni e nel Corpo della guardia di finanza dai 18 ai 26 anni. Particolare considerazione merita, inoltre, al riguardo, la specifica natura di numerosi servizi affidati al Corpo delle guardie di pub-

blica sicurezza, che richiedono, oltre a confidenti condizioni fisiche, esperienza e capacit  conseguibili solo dopo lunghi anni di servizio. D'altra parte, la rilevata mancanza per il Corpo suddetto di una forza in congedo postula necessariamente la determinazione di limiti di et  per la cessazione dal servizio alquanto pi  elevati.

Contemporaneamente, con l'articolo 2 del disegno di legge, allo scopo di consentire all'Amministrazione un'opportuna maggiore ampiezza nell'applicazione della norma, viene ridotto da 25 a 20 il numero degli anni di servizio previsti dall'articolo 277, secondo comma, del regolamento 30 novembre 1930, n. 1629, ai fini dell'esercizio da parte del Ministero della facolt  di collocare a riposo, di autorit , gli elementi del Corpo che, a giudizio della Commissione di avanzamento, siano giudicati non idonei ad ulteriore servizio.

Infine, si   ritenuto necessario di inserire una norma di carattere transitorio, che — analogamente a quanto   stato previsto per i sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri con l'articolo 4 della legge 29 marzo 1951, n. 210 — consenta agli elementi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovano nella posizione di trattenuti o richiamati alla data di entrata in vigore del provvedimento, di essere ulteriormente trattenuti in servizio, qualora ritenuti meritevoli ed in possesso di spiccati requisiti, fino al raggiungimento dei limiti di et  previsti dal provvedimento. Tale disposizione, suggerita anche da manifesti motivi equitativi, consentir  un giusto apprezzamento per una categoria di personale che ha prestato servizio per vari anni in circostanze difficili e che non pu  essere licenziato senza alcun riconoscimento, mentre risponde altres  a riconosciute esigenze di servizio.

Il provvedimento — che non comporter  alcun nuovo onere finanziario, in quanto, in particolare, la norma contenuta nell'articolo 3 si riferisce a personale che gi  trovasi in servizio fuori organico — viene predisposto nella forma di disegno di legge, atteso che le norme sul collocamento a riposo del personale di cui trattasi ripetono la loro disciplina dal regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, le cui disposizioni relative alla materia (articoli 11 e 12) sono state, poi, riprodotte nel richiamato articolo 277 del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono collocati a riposo al compimento del:

60° anno di età, se marescialli;

58° anno di età, se brigadieri o vice-brigadieri;

56° anno di età, se guardie scelte o guardie.

ART. 2

Il Ministero ha facoltà di collocare a riposo, con provvedimento di autorità, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo predetto, che abbiano compiuto venti anni di servizio e che dalla Commissione permanente di avanzamento siano giudicati non idonei ad ulteriore servizio. Il giudizio della Commissione sarà espresso con motivato parere, in seguito ad esame delle note caratteristiche, delle benemeritenze di servizio e dei risultati di apposita visita sanitaria.

ART. 3.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano stati richiamati o trattenuti in servizio e che in tale posizione si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ulteriormente trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età fissati dall'articolo 1, purché:

ne facciano domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge;

siano dichiarati fisicamente idonei ad incondizionato servizio;

ne siano giudicati meritevoli perché in possesso di spiccati requisiti.

I predetti sottufficiali, guardie scelte e guardie potranno, in qualsiasi momento, essere collocati in congedo di autorità per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.